

Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)

Modifica del 29 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 gennaio 1991¹ sugli emolumenti LC è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1989² sul collocamento (LC);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni agli uffici
di collocamento
(art. 4 cpv. 4 LC; art. 13 e 14 dell'O del 16 gen. 1991⁴ sul collocamento, OC)

¹ L'emolumento riscosso per il rilascio dell'autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.

² L'emolumento riscosso per la modifica dell'autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.

³ Per gli uffici di collocamento di istituzioni di utilità pubblica, l'autorità che rilascia l'autorizzazione può ridurre o sopprimere l'emolumento riscosso in virtù dei capoversi 1 e 2, se tale emolumento rappresenta un onere finanziario manifestamente troppo elevato per le istituzioni in questione.

⁴ Se la domanda d'autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l'autorità che rilascia l'autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell'importo massimo dell'emolumento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

- 1 RS 823.113
- 2 RS 823.11
- 3 RS 172.010
- 4 RS 823.111

Art. 2 cpv. 1

¹ La tassa d'iscrizione ammonta al massimo a 45 franchi per il collocamento in Svizzera o all'estero e può essere riscossa soltanto una volta per mandato di collocamento.

Art. 7 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni alle imprese che forniscono personale a prestito

(art. 15 cpv. 4 LC; art. 42 e 43 OC)

¹ L'emolumento riscosso per il rilascio dell'autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.

² L'emolumento riscosso per la modifica dell'autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell'onere richiesto alle autorità.

³ Se la domanda d'autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l'autorità che rilascia l'autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell'importo massimo dell'emolumento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova